

Relazione della IV Commissione permanente

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

(Seduta dell'11 febbraio 2016)

Relatore di maggioranza: LUCA MARCONI

Relatore di minoranza: MARZIA MALAIGIA

sulla proposta di legge n. 17

a iniziativa dei Consiglieri Marconi, Giancarli

presentata in data 30 ottobre 2015

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 13 NOVEMBRE 2001, N. 27
“INTERVENTI PER IL COORDINAMENTO DEI TEMPI DELLE CITTÀ E
LA PROMOZIONE DELL'USO DEL TEMPO PER FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE”

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1**

(Modifica all'articolo 5 della l.r. 27/2001)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 27 (Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale) è inserito il seguente:

“2 bis. La Regione istituisce l'associazione “Coordinamento delle banche del tempo delle Marche”, per realizzare il migliore coordinamento possibile, ne approva lo statuto e il regolamento (allegato 1) e destina risorse per progetti comuni concordati con l'associazione stessa.”.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Inserimento dell'articolo 5.1 nella l.r. 27/2001)

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 27 (Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale) è inserito il seguente:

“Art. 5.1 - (Registro e Coordinamento permanente delle banche dei tempi)

1. E' istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle banche dei tempi. Al registro sono iscritte le associazioni che perseguono le finalità indicate all'articolo 27 della legge 53/2000. Il registro è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.

2. E' istituita, presso la competente struttura della Giunta regionale, il Coordinamento permanente delle associazioni banche dei tempi con funzioni di raccordo tra le associazioni medesime, in particolare finalizzato alla presentazione di progetti comuni concordati con le amministrazioni di riferimento, pubblicizzati sul sito istituzionale della Regione e degli altri enti interessati. Al Coordinamento partecipano i legali rappresentanti delle associazioni iscritte al registro indicato al comma 1 o i loro delegati.

3. Il Coordinamento è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, che detta altresì disposizioni per il suo funzionamento.”.

Art. 1 bis

(Disposizione transitoria)

1. La Giunta regionale adotta gli atti previsti da questa legge entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 1 ter

(Invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

ALLEGATO 1

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
COORDINAMENTO BANCHE DEL TEMPO
DELLA REGIONE MARCHE****Art. 1**

1. E' costituita l'associazione denominata "Coordinamento banche del tempo della regione Marche", in seguito denominata "Coordinamento BdT". L'associazione è composta da tutte le BdT del territorio della regione Marche che intendono aderirvi.

2. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2

1. Il Coordinamento BdT agisce senza fini di lucro, nel rispetto del codice civile e della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).

Art. 3

1. Il Coordinamento svolge la sua attività in osservanza al principio di utilità sociale e ha come finalità quella di diffondere le BdT e con esso il valore della solidarietà nella forma della reciprocità, nonché una nuova qualità delle relazioni interpersonali nella comunità nel rispetto delle pari opportunità. In particolare il Coordinamento BdT si propone di:

- a) rappresentare le BdT presso le istituzioni pubbliche e gli enti privati rispetto ai loro interessi generali, fermo restando l'autonomia di ciascuna BdT;
- b) promuovere e favorire incontri formativi fra le banche del tempo per scambiare esperienze e approfondire singoli argomenti;
- c) mettere fra loro in rete le banche del tempo anche allo scopo di favorire gli scambi fra i soci di BdT diverse;
- d) fornire servizi, assistenza e consulenza alle BdT aderenti e non;
- e) curare eventuali pubblicazioni di interesse generale;
- f) organizzare convegni su argomenti di interesse generale;
- g) organizzare iniziative volte alla socializzazione tra tutti i soci delle BdT.

Art. 4

1. Le adesioni di BdT al Coordinamento BdT devono essere richieste per iscritto, allegando lo

ALLEGATO 1

Soppresso

statuto e/o regolamento ed altra documentazione comprovante la propria attività.

2. Eventuali quote associative potranno essere deliberate dall'assemblea.

Art. 5

1. La BdT socia può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore responsabile. Il socio che con i suoi atti e comportamenti abbia leso l'etica e le finalità dell'associazione viene espulso dall'associazione stessa, con delibera dell'assemblea. Il diritto di recesso è esercitabile senza oneri.

Art. 6

1. Le BdT socie possono essere chiamate a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo eventuale a carico delle BdT socie è deliberato dall'assemblea.

2. Il contributo è annuo e non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di cessazione o perdita della qualità di socio. I soci hanno diritto:

- a) a partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega;
- b) a conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- c) a partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- d) a usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
- e) a dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- f) a poter presentare per iscritto alla commissione di garanzia le proprie controdeduzioni in fase preventiva rispetto all'assunzione di un provvedimento sanzionatorio.

3. I soci sono obbligati:

- a) a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) a versare l'eventuale contributo stabilito dall'assemblea;
- c) a svolgere le attività preventivamente concordate;
- d) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

4. I soci dell'Associazione offrono i propri servizi spontaneamente e sono tenuti a svolgerli gratuitamente, senza fine di lucro, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 7

1. La pubblicità degli atti e dei registri dell'associazione viene garantita tramite affissione

presso la sede e con la pubblicazione su un notiziario a circolazione interna.

Art. 8

1. Gli organi sociali dell'associazione sono: l'assemblea, il consiglio direttivo, il coordinatore responsabile (presidente), la commissione di garanzia. Le cariche sociali vengono svolte a titolo completamente gratuito salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in adempimento del mandato.

Art. 9

1. Possono partecipare all'assemblea le BdT che aderiscono al Coordinamento BdT.

2. Ogni BdT partecipa all'assemblea tramite, al massimo, due membri delegati.

3. L'assemblea delle BdT nomina al proprio interno un consiglio direttivo e un coordinatore responsabile.

4. L'assemblea è convocata su richiesta del consiglio direttivo ed è presieduta a rotazione da un componente del consiglio stesso.

5. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

6. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno un terzo dei componenti del consiglio direttivo o di un decimo dei soci. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

7. L'assemblea ordinaria viene convocata per:

- a) l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- b) l'approvazione della relazione dell'attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- c) l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal consiglio direttivo.

8. Altri compiti dell'assemblea ordinaria sono:

- a) eleggere il coordinatore responsabile, componente di diritto del consiglio direttivo, eleggere i componenti del consiglio direttivo;
- b) formulare ed approvare gli indirizzi e il programma delle attività;
- c) ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati per motivi d'urgenza;
- d) fissare l'eventuale contributo a carico dei soci per le spese relative alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di parteci-

pazione patrimoniale;

- e) ratificare le ammissioni di nuovi soci;
- f) ratificare le esclusioni di soci.

9. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle Assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

10. L'avviso di convocazione è inviato al rappresentante della BdT socio del coordinamento per iscritto almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

11. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega.

12. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega.

13. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

14. L'assemblea viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione.

15. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto è richiesta la presenza dei due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

16. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione è richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

17. Ciascun membro rappresentante la BdT può essere portatore di una sola delega di altro membro avente diritto di partecipazione.

Art. 10

1. Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea delle BdT ed è composta da un minimo di 5 a un massimo di 11 componenti. Resta in carica un anno e i suoi componenti possono essere rieletti.

2. Il direttivo si riunisce, su convocazione del coordinatore responsabile, almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Le riunioni del direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti eletti.

4. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni di direttivo.

5. Compete al direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redigere e sottoporre all'approvazione dell'assemblea le norme per il funzionamento dell'associazione;
- c) sottoporre all'approvazione dell'assemblea il preventivo con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- e) sottoporre a ratifica dell'assemblea l'ammissione delle domande degli aspiranti soci;
- f) sottoporre a ratifica dell'assemblea la non accettazione delle domande degli aspiranti soci;
- g) sottoporre a ratifica dell'assemblea l'esclusione dei soci;
- h) ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo adottati dal coordinatore responsabile per motivi di necessità e urgenza.

6. Le eventuali sostituzioni di componenti del direttivo effettuate nel corso del mandato tramite cooptazione si possono fare nel limite di un terzo del numero complessivo dei membri e devono essere convalidate dall'assemblea nella prima seduta utile. I membri così nominati scadono con gli altri membri in carica.

Art. 11

1. Il coordinatore responsabile è eletto dall'assemblea tra i componenti a maggioranza dei voti.

2. Il coordinatore responsabile:

- a) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti dei terzi in giudizio;
- b) è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;
- c) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
- d) convoca le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- e) in caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 12

1. La commissione di garanzia è costituita da tre membri e viene eletta tra i componenti dell'assemblea a maggioranza dei voti. Resta in carica un anno e si rinnova contemporaneamente al consiglio direttivo. La commissione elegge al proprio interno un Presidente. La commissione di garanzia ha il compito di:

- a) dirimere le controversie sulla interpretazione e applicazione dello statuto;
- b) procedere su istanza degli iscritti a sindacare la regolarità dei comportamenti e la legittimità degli atti di un qualsiasi componente singolo o collettivo.

Art. 13

1. Il patrimonio dell'organizzazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

2. Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:

- a) eventuali contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'organizzazione;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) rendite di beni mobili o immobili provenienti all'organizzazione a qualunque titolo;
- h) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- i) qualsiasi altra entrata anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinata ad incremento del patrimonio nei limiti dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

Art. 14

1. Ogni anno devono essere redatti a cura del consiglio direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile.

2. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

3. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione.

Art. 15

1. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal consiglio direttivo e approvata dall'assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

2. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti alle BdT secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore.

3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili o riserve alle persone fisiche.

Art. 16

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, al d.lgs. 460/1997 e alle loro eventuali variazioni.

REGOLAMENTO DEL COORDINAMENTO BANCHE DEL TEMPO DELLE MARCHE

Art. 1 *(Finalità)*

1. La banca del tempo è il luogo in cui desideri e disponibilità si incontrano: tutti i partecipanti condividono le loro esperienze e le loro conoscenze; l'unità di scambio è il tempo impiegato per effettuare le attività, secondo una valutazione paritetica delle risorse di ognuno. Il coordinamento banche del tempo delle Marche intende, inoltre, promuovere le occasioni per favorire la conoscenza personale tra gli iscritti, stimolando gli scambi tra loro.

Art. 2 *(Iscrizione allo sportello)*

1. Ciascun cittadino può diventare correntista della banca del tempo previo colloquio con gli

operatori di sportello presentando un documento di identità per la registrazione dei propri dati nell'archivio.

2. Al termine del colloquio il correntista è tenuto a firmare la scheda di iscrizione in cui sono contenuti i propri dati personali, le richieste in dare ed in avere, l'autocertificazione relativa al casellario giudiziario e l'autorizzazione, a norma di legge, a trattare i propri dati unicamente per espletare le funzioni di sportello di banca del tempo, nonché una liberatoria per eventuali danni di qualsiasi natura subiti a causa degli scambi effettuati con altri correntisti.

3. E' richiesta la firma di un garante qualora l'aspirante correntista sia minorenni.

4. L'iscrizione alla banca del tempo è comunque subordinata all'accettazione del presente regolamento.

Art. 3

(Modalità dello scambio)

1. Gli scambi vengono attivati tramite gli operatori di sportello. Ad ogni correntista verrà consegnato un libretto degli assegni, da usare ogni volta che avviene uno scambio (sia in dare che in avere). Gli assegni compilati dopo lo scambio andranno consegnati il prima possibile allo sportello della banca, che provvederà a contabilizzare gli scambi avvenuti e ad aggiornare i saldi dei correntisti.

2. Nel caso in cui il correntista sia un soggetto collettivo (es. associazioni, cooperative, comitati, scuole e enti pubblici) gli scambi potranno avvenire sia a livello collettivo che individuale.

3. Quando la prestazione del servizio richieda spese vive, i correntisti dovranno accordarsi prima dello scambio sulla modalità dell'eventuale rimborso (anticipo della somma oppure rimborso a posteriori dietro presentazione del documento di spesa).

4. Nessun correntista è obbligato ad accettare un'offerta di servizi oppure a soddisfare una richiesta, anche nel caso in cui egli offra quell'attività. L'unico impegno che ciascun iscritto si assume è quello di tenere il conto il più possibile in pareggio. Il pareggio è indispensabile in caso di trasferimento o abbandono.

5. I conti correnti sono personali, ma è ammesso, previa autorizzazione degli operatori, la partecipazione degli appartenenti al gruppo familiare dell'iscritto, purché maggiorenni.

Art. 4

(Ambiti di interesse dello scambio)

1. La banca del tempo non intende in nessun

caso pregiudicare il lavoro di artigiani e/o professionisti; gli scambi di questa tipologia, avranno un carattere occasionale.

2. Le prestazioni scambiate nella banca del tempo non dovranno mai poter essere configurate e nemmeno assimilate a rapporti di lavoro autonomo o subordinato. La banca del tempo, comunque, non si assume alcuna responsabilità relativa alla qualità, all'esito ed alla professionalità dello scambio; il correntista non potrà in alcun modo pretendere dalla banca del tempo rimborsi di nessun tipo relativi all'attività della banca medesima.

Art. 5

(Servizi per i correntisti)

1. L'iscrizione alla banca del tempo dà diritto al correntista ad essere informato sul suo estratto conto, su tutti i movimenti effettuati e su tutte le attività svolte dalla banca del tempo. Presso la sede associativa saranno a disposizione dei correntisti i libretti degli assegni, il tesserino e tutto il materiale relativo allo svolgimento delle attività. Il correntista che possieda un indirizzo di posta elettronica ed un accesso ad Internet potrà essere aggiornato sulle attività della banca ed ottenere via tematica i materiali richiesti.

Art. 6

(Fido)

1. Il fido concesso ad un correntista è di quindici ore (differenza tra le ore prestate e quelle ricevute). In casi particolari, il correntista interessato ed il gruppo di gestione possono decidere di variare questo ammontare. I soci in debito che non riuscissero a restituire le ore prese in prestito saranno aiutati dalla banca del tempo, che proporrà loro attività alternative a quelle offerte oppure aiutare nella gestione della banca stessa. I rapporti di debito e credito di ciascun partecipante sono contratti unicamente con la banca del tempo e non nei confronti degli altri correntisti.

Art. 7

(Contabilità)

1. L'unità di misura del tempo è la mezz'ora. Nel caso in cui uno scambio fosse più breve oppure non si esaurisse in una sola volta, i correntisti si accorderanno per firmare un assegno cumulativo. In base alla prestazione scambiata, potrà essere contabilizzato (ma questa scelta deve essere fatta prima dello scambio) anche il tempo che il correntista offerente impie-

ga per gli spostamenti. In nessun caso le ore potranno essere convertite in denaro. Il gruppo di gestione può rifiutarsi di contabilizzare uno scambio ritenuto inappropriato per motivi legali o di altro tipo.

Art. 8

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale (o “monte ore”) è un conto corrente particolare, il cui intestatario è la banca del tempo stessa; tale deposito viene incrementato dai correntisti: le ore depositate verranno utilizzate a fini comuni (es. organizzazione di una festa, di una riunione o altro) oppure per aiutare partecipanti che si trovino in forte debito e che non siano in condizione di fornire prestazioni. Nei casi in cui un servizio sia prestato contemporaneamente a più persone, a fronte di un'ora erogata (e quindi accreditata all'offerente) ne verrà addebitata una per ciascuno dei riceventi: le ore residue verranno versate nel monte ore ed utilizzate per gli scopi precedentemente descritti.

Art. 9

(Cessazione di qualifica di correntista)

1. L'adesione alla banca del tempo deve essere un beneficio e non un vincolo, quindi nessun correntista sarà obbligato a scambiare o a rimanere iscritto.

1. La perdita della qualifica di correntista avviene per:

- a) dimissioni volontarie, che dovranno essere comunicate per iscritto allo sportello; in caso dovranno aver pareggiato il loro debito ed in questo potranno farsi aiutare dai loro familiari;
- b) comprovati motivi di incompatibilità (esempio, non rispetto del presente regolamento) oppure per altri comportamenti contrastanti con lo spirito solidaristico della banca.

Art. 10

(Tutela dei dati personali)

1. I correntisti acconsentono che il coordinamento delle banche del tempo delle Marche detenga delle informazioni su di loro su supporto cartaceo e magnetico, che saranno utilizzate per le finalità specifiche della banca del tempo. La tutela della privacy sarà garantita a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 11
(Garanzie)

1. Non esiste alcuna garanzia per il valore e la qualità delle prestazioni scambiate. La banca del tempo si limita a mettere in contatto le persone sulla base delle offerte e delle richieste effettuate, ma non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per l'esito dello scambio.